

Guida all'Esonero ECM per Corsi Universitari diversi - Frequenza Oraria

1. Spiegazione e Requisiti

L'esonero viene concesso per la frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. L'esonero riduce l'obbligo formativo individuale, ma **non attribuisce crediti**.

La categoria specifica di "**Frequenza corsi universitari diversi**" si riferisce ai corsi universitari:

- **Corsi universitari diversi da quelli espressamente indicati nel Manuale della Formazione del Professionista sanitario ***.
- Tali corsi universitari devono essere **attinenti alla rispettiva professione sanitaria**.
- Devono essere **accreditati dal MIUR**.

In sostanza, questa regola è utilizzata per quantificare l'esonero per tutti i **corsi universitari (o equipollenti) che abbiano una durata inferiore all'anno di frequenza**, o che non soddisfino il requisito dei 60 CFU/anno previsto per l'esonero massimo di 1/3 dell'obbligo.

2. Quantificazione dell'Esonero

La misura dell'esonero in questi casi è calcolata sulla base della frequenza oraria, e **non come riduzione forfettaria di 1/3**.

La riduzione è pari a:

- **1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza**.
- Le ore di frequenza devono essere **dichiarate o autocertificate** dal professionista sanitario.

Limite Massimi:

L'esonero totale **non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione**.

Nota sui Crediti Acquisiti:

- La durata dell'esonero deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza e **non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario**.
- Il professionista sanitario ha comunque il diritto di partecipare a corsi ECM durante il periodo di esonero.
- Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno **comunque conteggiati** ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

3. Modalità di Richiesta

L'interessato deve presentare apposita istanza, collegandosi con SPID o CIE al portale <https://application.cogeaps.it/login/> poi procedere come segue:

- selezionare ESONERI, ESENZIONI ED ALTRE RIDUZIONI
- Aggiungi ESONERO
- selezionare la voce ALTRI CORSI UNIVERSITARI DA ALMENO 60 CFU/ANNO
- indicare DATA INIZIO e DATA FINE
- scaricare il template (in basso a dx) contenente i dati appena dichiarati
- sottoscrivere il template
- effettuare l'upload del template firmato e degli altri allegati in possesso

Per effetto delle suddette operazioni, il sistema attribuirà automaticamente la riduzione conseguente e la situazione verrà aggiornata.

** laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;*

- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

- corso di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;

- corsi per il rilascio dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;

- corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti".